

COMUNI di :



CASALE DI SCODOSIA



CASTELBALDO



MASI



MERLARA



URBANA

REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ***(Istituzione del servizio intercomunale)***

Con convenzione sottoscritta il 01 ottobre 2013, tra i Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana, è stato istituito il Servizio di “Attività in Ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi” che, nei rapporti interni ed esterni, ha assunto la denominazione di “Protezione Civile Comuni della Sculdascia”. Tale denominazione, stante la continuità nel tempo dell’attività svolta dal gruppo dei volontari, subentrerà all’attuale denominazione del gruppo “Gruppo Casale di Scodosia”, non appena perfezionato l’iter per il cambio di denominazione.

Art. 2 ***(Principi generali e definizioni)***

1. I Comuni sono titolari di compiti e funzioni in materia di Protezione Civile e li svolgono nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e degli indirizzi generali e specifici impartiti dagli organi comunali.

2. I Comuni curano gli interventi in materia di Protezione Civile sia in situazioni di emergenza sia in condizioni ordinarie; promuovono la diffusione delle buone pratiche in materia di Protezione Civile; attuano campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla popolazione anche attraverso specifici progetti destinati agli alunni delle scuole cittadine; valorizzano le componenti del Volontariato, e organizzano percorsi di formazione e di aggiornamento per i Volontari nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) C.O.C.: Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
- b) C.O.M.: Centro Operativo Misto;
- c) A.S.L.: Azienda Sanitaria Locale;
- d) A.R.P.A.V.: Agenzia Regionale di Protezione per l’Ambiente Veneto;
- e) Responsabile: il Responsabile del Servizio convenzionato di Protezione Civile;
- f) Referente: Funzionario del singolo comune convenzionato;
- g) Coordinatore: il Coordinatore del Gruppo intercomunale Volontari di Protezione Civile;
- h) P.E.G.: Piano Esecutivo di Gestione;
- i) Gruppo: Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
- j) Distretto di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo: elemento territoriale di riferimento per orientare le attività di programmazione delle risorse, di organizzazione logistico – operativa, di integrazione tra istituzione e Volontariato di Protezione Civile e AIB. Spetta alla Regione individuare geograficamente tali elementi territoriali, quale prima fase per la successiva identificazione della relativa struttura organizzativa e funzionale, nonché per la definizione di indirizzi alle Province in ordine alle forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del Sistema regionale di Protezione Civile (D.G.R.V. n. 506 del 18 Febbraio 2005).
- k) C.R.I. Croce Rossa Italiana

Art. 3 **(Finalità del Regolamento)**

Il presente Regolamento , in attuazione dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59):

- **disciplina** l'attività di Protezione Civile nei Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana, allo scopo di tutelare l'integrità della popolazione, dell'ambiente, degli insediamenti dai danni e dai pericoli derivanti dagli scenari di rischio indicati nei rispettivi Piani comunali o nel Piano Intercomunale di Protezione Civile,
- **definisce** i compiti e le funzioni dell'Ufficio di Protezione Civile comunale (C.O.C.) e regola i rapporti tra le strutture comunali e i Volontari;
- **provvede** a normare i requisiti per l'ammissione al Gruppo e l'organizzazione del medesimo, definendo i compiti, le funzioni, i diritti, i doveri dei Volontari, dettando norme generali per l'impiego dei medesimi e prevedendone i percorsi formativi.

Art. 4 **(Protezione Civile Comuni della Sculdascia)**

Il modello organizzativo della Protezione Civile intercomunale, come individuato nella citata convenzione intercomunale, è così strutturato:

- **Ufficio di coordinamento della Protezione Civile della Sculdascia:** tale Ufficio ha sede e opera all'interno di locali messi a disposizione dal Comune Capofila, Casale di Scodosia. E' composto dal **Responsabile del Servizio di Protezione Civile** (funzionario individuato dalla conferenza dei Sindaci fra i funzionari di Cat D del comune capofila); **dai Referenti** dei vari comuni convenzionati che intervengono secondo necessità. All'Ufficio, può essere assegnato personale dei Comuni, senza vincolo di provenienza, allo scopo di fronteggiare le emergenze. All'Ufficio di Coordinamento, sono assegnate le risorse, economiche e strumentali per garantire l'espletamento dei compiti e delle funzioni di Protezione Civile così come previsto dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta.
- **Centro Operativo Comunale (C.O.C.);**
- **Gruppo intercomunale Volontari di Protezione Civile.**

TITOLO II **LE STRUTTURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 5 **(L'Ufficio di coordinamento Protezione Civile Comuni della Sculdascia)**

1. All'Ufficio di coordinamento Protezione Civile della Sculdascia, sono conferite le seguenti funzioni:

- Attività generale di previsione/monitoraggio dei rischi su tutto il territorio della Convenzione, servendosi allo scopo delle previsioni dei singoli Comuni e dei programmi Regionale, Provinciale e intercomunale;
- Individuazione e segnalazione ai Sindaci degli interventi di prevenzione necessari a eliminare i rischi per il territorio;

- Predisposizione, anche con l'ausilio di tecnici all'uopo incaricati, dei piani comunali o intercomunali di Protezione Civile in stretto accordo con i Sindaci e i Responsabili tecnici;
- Esercitazioni di Protezione Civile che vedano coinvolti tutti i soggetti utili a testare i piani di emergenza.

2. In caso di situazioni di emergenza e in ogni altro caso di particolare criticità per la popolazione e/o per il territorio, il Sindaco del Comune interessato provvede ad attivare il personale comunale ed il gruppo Protezione Civile intercomunale (verificare; richiesta d'intervento ÷ attivazione), d'ufficio o su richiesta del Sindaco. In caso di attivazione d'ufficio, il Referente comunale è tenuto ad avvertire il Sindaco del territorio interessato all'emergenza e a informare il Responsabile del Servizio che provvederà a dirigere le successive operazioni. Gli addetti all'Ufficio devono garantirne, sino a cessate esigenze, il funzionamento continuativo e ininterrotto, anche a mezzo dell'eventuale impiego di appartenenti al Gruppo e attraverso turnazioni predisposte dal Responsabile.

3. L'Ufficio di coordinamento Protezione Civile esercita i seguenti compiti:

- predispone gli atti e provvedimenti amministrativi relativi all'espletamento delle azioni e del servizio sia ordinario che in emergenza;
- assicura, per il tramite del Responsabile del servizio intercomunale e del Referente comunale, il supporto tecnico-amministrativo al Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile e all'Assessore delegato;
- cura e mantiene i rapporti con il Coordinatore del gruppo dei volontari e con gli enti, territoriali e non, titolari di competenze in materia di Protezione Civile e operanti sul territorio comunale;
- cura il costante aggiornamento del Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile e delle banche dati inerenti al servizio di Protezione Civile comunale e intercomunale;
- provvede alla redazione degli atti e provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse tecnico-strumentali previste dal PEG ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni di Protezione Civile avvalendosi della collaborazione di altri settori e/o uffici comunali;
- cura, per il tramite del Responsabile, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ;
- propone e attua iniziative e progetti finalizzati all'informazione della popolazione e alla diffusione delle buone pratiche in materia di Protezione Civile;
- applica, per il tramite del Responsabile o del Referente, le direttive e gli indirizzi che la Conferenza dei Sindaci, il Sindaco o l'Assessore da questi delegato, per il territorio di propria spettanza, impartiscono in ordine al servizio di Protezione Civile intercomunale;
- informa e aggiorna periodicamente la Conferenza dei Sindaci, in merito al generale andamento del servizio di Protezione Civile intercomunale, fatto salvo l'onere di comunicazione previsto dalle procedure del Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile e da attuarsi in conformità alle medesime. La periodica informazione sul generale andamento del servizio di Protezione Civile intercomunale avviene nelle forme e modalità concordate in sede di Conferenza dei Sindaci;
- provvede, periodicamente, alle verifiche dello stato di efficienza tecnica e di corretta conservazione delle dotazioni strumentali assegnate al Gruppo e segnala al Responsabile ogni anomalia eventualmente riscontrata;
- provvede alla gestione delle emergenze di Protezione Civile, nel rispetto delle modalità e procedure previste dal Piano intercomunale di Protezione Civile e delle direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore da lui delegato e dal Comitato Comunale di Protezione Civile per il territorio di specifica competenza ;
- attiva il C.O.C. ove le contingenze indicate nel Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile lo prevedano;

- predisporre e aggiorna il Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile, avvalendosi anche di specifiche professionalità esterne in caso di carenza di professionalità interne al servizio;
- cura ogni altro compito e ogni altra attività inerente al servizio intercomunale di Protezione Civile ancorché non espressamente elencati in alcuno dei punti precedenti e sempreché la normazione interna all'Ente non li deleghi ad altri uffici e/o strutture comunali.

Art. 6 **(Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)**

1. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) costituisce la struttura operativa di riferimento per il coordinamento degli interventi comunali nelle situazioni di emergenza della Protezione Civile. è istituito di norma presso l'Ufficio di Protezione Civile Comuni della Sculdascia, è data facoltà ai Sindaci, nei casi di minore gravità riguardanti il singolo Comune, di istituirlo presso il Comune interessato dall'evento calamitoso;

2. Il C.O.C. è attivato nelle situazioni di emergenza dall'Ufficio di Protezione Civile Comuni della Sculdascia, e nei casi e con le modalità previste nel Piano di Protezione Civile.

3. Presso il C.O.C. si riunisce il Comitato Comunale di Protezione Civile integrato dai responsabili dei settori comunali e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni, il cui coinvolgimento sia ritenuto necessario per la migliore gestione tecnico operativa dell'emergenza in corso.

Art. 7 **(Compiti e dotazioni del Centro Operativo di Protezione Civile)**

1. Il C.O.C.:

monitora costantemente l'andamento dell'emergenza in corso e acquisisce dati, segnalazioni e informazioni utili all'adozione degli interventi di emergenza e ne cura la tempestiva veicolazione a tutti i soggetti interessati.

2. Il C.O.C. è provvisto delle seguenti dotazioni:

- Piano comunale e intercomunale di Protezione Civile;
- Regolamento di Protezione Civile intercomunale;
- Piani regionali e provinciali di Protezione Civile e/o di emergenza ove adottati dai rispettivi enti di competenza;
- Piano comunale e/o intercomunale delle acque;
- carte topografiche del territorio comunale dei comuni convenzionati, provinciale e regionale;
- Carte dei rischi;
- Apparecchiature ricetrasmittenti;
- Elenco numeri telefonici per l'emergenza;
- Elenco numeri di reperibilità di servizi di interesse pubblico;
- Idonei supporti informatici;
- Televisore;
- Postazione internet;
- Linea telefonica fissa;
- Lavagna magnetica con relativi supporti magnetici.

Art. 8
**(Figure operative all'interno del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile)**

1. All'interno del C.O.C. operano le seguenti figure:
 - Sindaco del Comune interessato dall'evento calamitoso o dall'emergenza o assessore delegato;
 - Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comuni della Sculdascia o suo sostituto istituzionale;
 - Referente del singolo Comune convenzionato interessato dall'evento calamitoso o dall'emergenza o suo sostituto istituzionale;
 - Comandante o Responsabile della polizia locale del Comune interessato o suo sostituto istituzionale;
 - Coordinatore del gruppo intercomunale dei volontari; o suo delegato;
 - personale amministrativo del comune interessato dagli eventi e nominato dal referente coadiuvato da appartenenti al Gruppo Volontari;

Art. 9
(Funzioni di supporto)

1. Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte da attuarsi in ordine alle contingenze in atto.
2. Ciascuna funzione di supporto fa capo a un responsabile; il responsabile di ogni singola funzione provvede ad aggiornare i dati a essa relativi e in situazioni di emergenza costituisce l'esperto che all'interno del C.O.C. è chiamato ad affiancare l'Autorità Comunale di Protezione Civile. Le funzioni di supporto sono indicate nel Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile che ne specifica analiticamente i compiti e ne individua i singoli responsabili e gli organi di supporto.

Art. 10
(Articolazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)

1. Il C.O.C. si articola nelle seguenti aree:
 - Area tecnico-operativa;
 - Area delle telecomunicazioni;
 - Area servizio segreteria/archivio.

TITOLO III
GLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Art. 11
(Sindaco)

1. Il Sindaco del Comune interessato dall'evento calamitoso o dall'emergenza sovrintende direttamente o a mezzo di Assessore delegato, al servizio di Protezione Civile comuni della Sculdascia ed esercita in materia tutti i compiti e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge gli attribuiscono espressamente.

2. Impartisce le direttive in ordine al servizio di Protezione Civile e ne verifica il puntuale rispetto; mantiene rapporti, per il tramite del Referente, con l'Ufficio di Protezione Civile dei Comuni della Sculdascia; cura le relazioni con gli organi di vertice dei restanti enti e istituzioni titolari di funzioni e compiti in materia di Protezione Civile; si confronta con gli amministratori dei comuni facenti parte del Distretto di Protezione Civile e/o con gli amministratori facenti parte del COM qualora costituito, al fine di individuare e porre in atto strategie di prevenzione e intervento condivisi.

Art. 12 **(Comitato Comunale di Protezione Civile)**

1. Il Comitato comunale di Protezione Civile viene istituito quale organo collegiale, con poteri consultivi a sostegno dei Sindaci nella loro veste di Autorità Comunale di Protezione Civile e al fine di coadiuvarli durante l'attività di coordinamento degli interventi in emergenza. A tale organo è altresì riconosciuta una funzione propositiva in materia di indirizzo, iniziativa e progetti nell'ambito della Protezione Civile comunale.

2. In ogni singolo Comune convenzionato viene istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile;

3. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Ne fanno altresì parte in qualità di componenti di diritto:

- Il Responsabile del servizio Protezione Civile Comuni della Sculdascia;
- Il Referente comunale;
- I Responsabili dei Settori comunali titolari di ciascuna funzione di supporto;
- Il Comandante il Corpo Polizia Municipale o Responsabile del Servizio;
- Il Coordinatore;
- Il Comandante la Stazione dei Carabinieri;
- Il Segretario comunale
- Altri nominati dal Sindaco

In caso di assenza o impedimento a partecipare alle riunioni del Comitato, ciascun componente è sostituito dal funzionario e/o dalla figura che ne esercita le funzioni vicarie.

4. Il Comitato Comunale di Protezione Civile esprime parere preventivo non vincolante al testo del Piano comunale e intercomunale di Protezione Civile e ogni proposta di modificazione.

5. All'occorrenza, il Comitato Comunale di Protezione Civile può essere integrato dai rappresentanti dei seguenti enti e/o istituzioni:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- A.S.L.;
- Croce Rossa
- Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V;
- Questura;
- Aziende erogatrici di servizi sul territorio comunale;
- Ogni altro soggetto ritenuto utile in funzione delle contingenze in atto.

Art. 13 **(Convocazioni e riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile)**

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato, anche per le vie brevi, dall'Ufficio di Protezione Civile di coordinamento, d'ordine del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2. Ciascun componente del Comitato Comunale di Protezione Civile può richiedere al SINDACO Presidente la convocazione per proporre iniziative e/o azioni e/o interventi in materia di Protezione Civile comunale o suggerire indirizzi di ordine generale.
3. Le riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile avvengono presso l'Ufficio di Protezione Civile durante le fasi dell'emergenza. Al di fuori delle fasi dell'emergenza, presso i locali comunali all'occorrenza individuati.
4. La partecipazione al Comitato Comunale di Protezione Civile è del tutto gratuita e non dà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso.
5. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è sempre convocato in situazioni di emergenza e in ogni altra situazione indicata dal Piano comunale di Protezione Civile. La convocazione può riguardare anche soltanto alcuni dei componenti in funzione del tipo, delle caratteristiche e della natura della contingenza in atto.

TITOLO IV

IL PIANO COMUNALE E INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14

(Finalità dei Piani Comunale e intercomunale di Protezione Civile)

1. I Piani comunale e intercomunale di Protezione Civile sono i documenti operativi che analizzano i fattori di rischio per i territori comunali, individuano le attività di previsione e prevenzione da porre in essere nelle sequenze operative di un evento calamitoso, dettano modalità di attivazione delle diverse componenti del sistema di Protezione Civile, standardizzano le procedure che le strutture di Protezione Civile debbono applicare al fine del più efficace coordinamento dell'intero sistema della Protezione Civile intercomunale.
2. I Piani di Protezione Civile devono essere ispirati a criteri di semplicità, flessibilità ed efficacia.
3. I Piani di Protezione Civile devono essere conformi alle normative nazionali e regionali vigenti e alle direttive emanate dalle Autorità competenti in materia.
4. I Piani di Protezione Civile vengono adottati da parte delle Giunte Comunali, inviati alla Provincia per le opportune valutazioni e successivamente approvati da parte del Consiglio Comunale.
5. I Piani vanno aggiornati periodicamente secondo le esigenze e comunque secondo la normativa vigente, con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 15

(Organo competente)

1. I Piani di Protezione Civile sono predisposti a cura dell'Ufficio convenzionato di coordinamento di Protezione Civile e approvati dal Consiglio Comunale.
2. L'Ufficio convenzionato di coordinamento di Protezione Civile, elaborata la bozza del documento, la invia al Sindaco o all'Assessore delegato che provvedono a riunire il Comitato Comunale di Protezione Civile per acquisire il parere preventivo non vincolante. Ove il Consiglio Comunale non intenda far propri i rilievi e le osservazioni espresse ne motiva le ragioni nella deliberazione.

3. La redazione e/o l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile, possono essere commessi, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'Ente qualora l'Ufficio convenzionato di coordinamento di Protezione Civile non sia dotato delle necessarie risorse organiche o non disponga di tutte le competenze specifiche occorrenti. Nel corso della predisposizione o aggiornamento dei Piani di Protezione Civile possono essere comunque richieste consulenze specialistiche nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 **(Verifiche ed esercitazioni)**

1. Le previsioni dei Piani di Protezione Civile sono oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite esercitazioni.
2. Le esercitazioni sono curate dall'Ufficio convenzionato di coordinamento di Protezione Civile e sono finalizzate a verificare la risposta del sistema di Protezione Civile a fronte di simulati scenari di rischio e a sperimentare la validità dei Piani di Protezione Civile.
Le esercitazioni debbono essere di regola improvvisate, senza rigorosa predefinizione di tutti i particolari evitando che si risolvano in mere esibizioni promozionali o autoreferenziali.
Le esercitazioni debbono essere sempre autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
3. Qualora includano la partecipazione di fasce della popolazione esse vanno concordate preventivamente con la Prefettura.
4. La direzione dell'esercitazione è assunta dal Responsabile coadiuvato dalla figura del "Disaster Manager" dell'Ente, ove esistente. In caso di mancanza di tale figura, il Responsabile può farsi coadiuvare da analoga professionalità esterna all'Ente.

Art. 17 **(Valorizzazione delle professionalità interne)**

1. I Comuni convenzionati riconoscono nella figura del "Disaster Manager" un importante componente del sistema di Protezione Civile e pertanto valorizzano le risorse interne a ciascuno di essi, promuovendo la partecipazione a corsi appositamente istituiti e finalizzati al conseguimento di tale qualifica.

TITOLO V **VOLONTARIATO**

Art. 18 **(Costituzione del Gruppo InterComunale)**

1. E' costituito presso il Comune capofila di Casale di Scodosia il Gruppo intercomunale Volontari di Protezione Civile denominato "Protezione Civile Comuni della Sculdascia". Tale denominazione, stante la continuità nel tempo dell'attività svolta dal gruppo dei volontari, subentrerà all'attuale denominazione del gruppo "Gruppo Casale di Scodosia", non appena perfezionato l'iter per il cambio di denominazione
2. I Volontari prestano la loro opera in caso di calamità, catastrofi e in ogni altra situazione di criticità per la Protezione Civile al fine di soccorrere la popolazione e superare lo stato di emergenza in atto.
3. I Volontari svolgono altresì attività e interventi sul piano della previsione e prevenzione, della informazione alla popolazione contribuendo a diffondere tra la cittadinanza la cultura della

Protezione Civile, la conoscenza dei rischi e delle misure da porre in essere per prevenirli e/o attenuarne le conseguenze. Essi esercitano ogni altra azione e/o attività riconducibile all'ambito della Protezione Civile.

4. I Volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione e/o indennità e/o benefici in qualsiasi forma né da parte delle amministrazioni comunali né da parte di terzi. Le rispettive Giunte Comunali possono, tuttavia, adottare apposita deliberazione con la quale stabilire le condizioni, le modalità e i limiti dell'eventuale rimborso in favore del Volontario delle spese straordinarie (DPR 194/2001) da questi sostenute per l'attività prestata durante i servizi e gli interventi disposti dall'amministrazione.

5. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore alla Protezione Civile, del Responsabile del coordinamento e del Referente comunale.

Art. 19 **(Requisiti per l'ammissione al Gruppo)**

1. Il Comune di Casale capofila incentiva l'adesione al Gruppo intercomunale di Protezione Civile Comuni della Sculdascia nelle forme ritenute più opportune quali: promozione di apposito bando e relativa pubblicità; organizzazione di specifici punti di informazione anche per via telematica; incontri promossi dagli appartenenti al Gruppo; specifiche campagne di sensibilizzazione.

2. L'ammissione al Gruppo Comunale di Protezione Civile è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) Età compresa tra i diciotto e i settanta anni e idoneità fisica allo svolgimento delle attività di Volontario. Tale idoneità deve espressamente risultare da documentazione medica da prodursi a cura dell'interessato e da rinnovarsi annualmente;
- b) Non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio. Si considerano incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi;
- c) Non aver procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui alla lettera b);
- d) Non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- e) Non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di Volontariato e/o da altri Gruppi comunali di Protezione Civile e di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- f) Buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana).

3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2. debbono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti soggettivi è causa di espulsione dal Gruppo. L'espulsione è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune capofila.

4. Il compimento del 71° esimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di Volontario sempreché permanga l'idoneità fisica. L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 76° esimo anno di età. Dopo il compimento del 76° anno di età, può essere formulata richiesta di adesione al Gruppo che, se accolta, comporterà la nomina a VOLONTARI ONORARI. I Volontari Onorari possono svolgere la comune attività d'ufficio e attività di rappresentanza. I Volontari Onorari non possono ricoprire cariche.

5. Non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario.

Art. 20

(Modalità per la partecipazione alla selezione per l'ammissione al Gruppo intercomunale Volontari di Protezione Civile Comuni della Sculdascia)

1. Possono presentare domanda ai fini della selezione per l'ammissione al Gruppo, uomini e donne residenti nei Comuni convenzionati di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana o in uno dei Comuni facenti parte il Distretto di Protezione Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
2. L'aspirante Volontario deve presentare domanda di ammissione alla selezione da redigersi in conformità allo schema di cui all'allegato I del presente Regolamento;
3. La domanda è redatta in carta semplice e deve recare la firma per esteso del richiedente.
4. Alla domanda deve essere allegato il certificato medico attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di Volontario. Tale documento può tuttavia essere prodotto anche successivamente alla presentazione della domanda entro il termine perentoriamente assegnato dall'Ufficio convenzionato di Protezione Civile. La mancata produzione del documento o la sua produzione dopo il termine assegnato, esclude l'aspirante dall'ammissione alla selezione.
5. In tutti i casi in cui la domanda non sia personalmente consegnata dall'interessato agli sportelli dell'Ufficio convenzionato di Protezione Civile, essa va corredata di fotocopia di valido documento di identità e/o dei suoi estremi (numero del documento, Ente che lo ha rilasciato, data del rilascio).
6. L'Ufficio convenzionato di Protezione Civile, verificata l'avvenuta regolare presentazione della domanda, comunica all'interessato la data prevista per la selezione. L'onere di comunicazione s'intende soddisfatto anche mediante la sola pubblicazione sul sito Internet del Comune capofila e dei Comuni convenzionati della data della selezione, senza ulteriori formalità a carico delle amministrazioni.

Art. 21

(Procedura selettiva)

1. La selezione degli aspiranti Volontari avviene a seguito di specifica procedura selettiva esperita da apposita Commissione composta dal Responsabile, dai referenti comunali di Protezione Civile, dal Coordinatore dei volontari.
2. La procedura selettiva consiste in una batteria di test finalizzati ad accertare la capacità dell'aspirante in ordine alle seguenti aree:
 - a) ragionamento verbale;
 - b) ragionamento numerico;
 - c) ragionamento percettivo;
 - d) abilità spaziale;
 - e) abilità tecnica;
 - f) abilità analitica;
 - g) acutezza;da compilarsi entro il termine massimo fissato dalla Commissione e dal colloquio di cui al comma 3.
3. La Commissione, terminate le operazioni di selezione, compila la graduatoria degli aspiranti che hanno superato le prove selettive. Le prove si considerano superate con il conseguimento da parte del candidato del punteggio minimo individuato dalla Commissione in funzione dei test assegnati e comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova selettiva e con il positivo esito

del colloquio individuale finalizzato ad accertare il livello di motivazione e di disponibilità dell'aspirante Volontario, attraverso la tracciatura di un profilo autovalutativo.

Art. 22 **(Qualifica di Volontario Aggregato)**

1. Il superamento delle procedure selettive di cui all'art. 21 comporta l'acquisizione della qualifica di "Volontario Aggregato".
2. Il "Volontario Aggregato" svolge un'attività di supporto ai Volontari Effettivi ed è tenuto a seguire l'apposito percorso addestrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo".

Art. 23 **(Percorsi formativi finalizzati alla qualifica di Volontario Effettivo)**

1. Il Volontario costituisce fondamentale e qualificata componente del sistema di Protezione Civile e con il proprio operato concorre ad accrescerne significativamente l'efficienza.
2. Ai fini del conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo", i "Volontari Aggregati" debbono seguire il percorso didattico addestrativo base previsto dal Centro Formativo Regionale di Longarone individuato sulla base delle direttive della Regione Veneto.

Quanto sopra non dovrà comportare assunzione di spese da parte delle singole Amministrazioni Comunali.

3. L'Ufficio di Protezione Civile si riserva la possibilità di promuovere per i Volontari Effettivi corsi specifici e con le forme che saranno ritenute più idonee sulle seguenti tematiche:

- a) Legislazione nazionale e regionale di Protezione Civile;
- b) Il servizio di Protezione Civile con riferimento all'organizzazione comunale;
- c) Il concetto di rischio e gli scenari connessi alle singoli fonti di rischio. Nozione di rischio e di pericolo;
- d) Le funzioni di supporto, i Centri Operativi, le procedure e la catena d'intervento organizzata;
- e) Il ruolo del Volontariato: etica ambientale e comportamenti responsabili da assumere in emergenza e in fase di quiete; le competenze, le capacità e la motivazione;
- f) Le procedure d'impiego dei Volontari durante le fasi di emergenza;
- g) Aspetti psicologici dell'emergenza;
- h) L'azione dello stress sul Volontario: gli agenti stressanti; le fasi dello stress; i modi per identificare lo stress; la gestione dello stress; esercizi propedeutici antistress;
- i) Norme comportamentali di autoprotezione e nozioni di primo soccorso;
- j) Aspetti sulle telecomunicazioni alternative e in emergenza;
- k) Cenni sull'organizzazione di un campo;
- l) La conoscenza di un impianto di esercitazione/simulazione.

4. Il percorso didattico-addestrativo di cui al punto 3. si conclude con la verifica finale delle conoscenze acquisite durante il corso mediante un test di apprendimento finale con domande a risposta multipla inerenti alle materie trattate. Per essere ammessi alla verifica finale occorre non avere superato il venti per cento (20%) delle assenze.

5. Il questionario di cui al comma 3 è predisposto da un'apposita Commissione formata dal Responsabile o suo delegato, con funzioni di Presidente, da almeno due Docenti delle materie

trattate nel corso, dal Coordinatore. Tale Commissione provvede altresì alla correzione del questionario e all'attribuzione del relativo punteggio, espresso in trentesimi. Il test è superato con un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi.

6. Ai partecipanti al percorso didattico-addestrativo di cui al punto 3. viene fornito idoneo materiale, relativo agli argomenti trattati. Per garantire il maggiore livello di apprendimento, è previsto l'impiego anche di proiezioni audio-video.

7. Durante la trattazione delle singole materie debbono essere sempre chiarite le norme comportamentali del Volontario e i limiti che non si possono superare.

Art. 24 **(Docenti)**

1. L'attività didattica deve essere garantita da Docenti qualificati, per titoli specifici o provata esperienza nelle materie trattate.

2. I singoli Docenti sono nominati con provvedimento del Responsabile, adottato nel rispetto della vigente normativa in materia di conferimento di incarichi per l'attività didattica. Possono svolgere attività di docenza nei suddetti corsi anche Volontari Effettivi appartenenti al Gruppo o ad altre Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile, sempreché di provata esperienza nella materia affidata.

3. L'Ufficio di Protezione Civile predispone apposito registro contenente l'elenco dei partecipanti. Ciascun Docente annota sul registro l'argomento trattato.

4. La partecipazione è comprovata dalla sottoscrizione dell'apposito foglio di presenze.

Art. 25 **(Attestato finale)**

1. Il superamento del percorso didattico-addestrativo base comporta il rilascio di apposito attestato.

2. L'attestato contiene lo stemma dei Comuni convenzionati di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana, le generalità del Volontario, il periodo di svolgimento del corso, la votazione conseguita e reca in calce la firma del Responsabile, del Sindaco / dell'Assessore delegato del Comune capofila.

Art. 26 **(Volontario Effettivo)**

1. A seguito dell'avvenuto superamento del percorso didattico-addestrativo base, il "Volontario Aggregato" è inquadrato nei ranghi dei "Volontari Effettivi".

2. Possono essere inquadrati direttamente come "Volontari Effettivi" coloro che ne facciano espressa istanza e documentino un curriculum personale attestante il possesso di specifiche professionalità, da valutarsi discrezionalmente ad opera dell'Ufficio convenzionato di Protezione Civile e tale da farli ritenere immediatamente idonei allo svolgimento dell'attività di Volontario. Resta comunque salvo il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 19.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNI DELLA SCULDASCIA

Art. 27 **(Organi)**

1. Sono organi del Gruppo:
- a) Il Coordinatore;
 - b) Il Segretario;
 - c) L'Assemblea dei Volontari Effettivi;
 - d) La Commissione Elettorale;
 - e) La Commissione Disciplinare
 - f) Il Presidente dell'Assemblea dei Volontari;
 - g) Il Presidente della Commissione Elettorale

Art. 28 **(Attribuzioni e Competenze)**

1. Gli organi del Gruppo esercitano le attribuzioni e i compiti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo e da ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.

Art. 29 **(Durata in carica del Coordinatore, sue prerogative e suoi compiti)**

1. Il Coordinatore è eletto, con voto segreto, dall'Assemblea dei Volontari tra i Volontari di cui all'art. 35 comma 4, viene nominato con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila, rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
2. La carica di Coordinatore non è compatibile con quella di Amministratore e/o di Dirigente dei Comuni convenzionati o di Comuni facenti capo il Distretto di Protezione Civile né con quella di Amministratore e/o di Dirigente della Provincia di Padova né è cumulabile con altre cariche all'interno del Gruppo e/o di altri enti o associazioni anche di Volontariato, operanti nel settore della Protezione Civile.
3. Il Coordinatore, è titolare delle seguenti attribuzioni:
- a) Dirige e coordina l'attività del Gruppo e da' puntuale esecuzione alle direttive impartite dal Sindaco, dall'Assessore delegato e dal Responsabile;
 - b) Convoca e presiede le riunioni per fatti inerenti all'andamento del Gruppo, inviando a ciascun Volontario espressa nota di convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Copia dell'ordine del giorno è altresì inviata, a cura del Coordinatore, all'Ufficio convenzionato di Protezione Civile. A tale Ufficio è inviata pure copia del verbale relativo agli argomenti discussi nel corso della riunione. L'Ufficio convenzionato di Protezione Civile provvede a rendere edotti i Sindaci o gli Assessori delegati degli argomenti discussi durante le riunioni;
 - c) Rappresenta il Gruppo sia nei confronti delle Amministrazioni Comunali sia nei confronti delle altre organizzazioni di Volontariato;

- d) Vigila sull'andamento generale dell'attività del Gruppo e della quale è responsabile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei Volontari sia Effettivi che Aspiranti e Onorari;
- e) Cura le relazioni tra il Gruppo e le Amministrazioni Comunali;
- f) Predisporre la periodica turnazione delle squadre di Volontari, inviando il relativo prospetto all'Ufficio di Protezione Civile;
- g) Organizza i servizi esterni dei Volontari previa autorizzazione del Responsabile, autorizzazione che viene accordata in forma scritta, su conforme indirizzo della conferenza dei Sindaci;
- h) sovrintende alla corretta tenuta dei mezzi, dei beni e delle attrezzature e delle tecnologie affidate in uso al Gruppo e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, comunicando tempestivamente all'Ufficio di coordinamento convenzionato di Protezione Civile ogni anomalia riscontrata;
- i) sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Gruppo;
- j) sottopone all'Ufficio di coordinamento convenzionato di Protezione Civile proposte e richieste inerenti all'attività del Gruppo;
- k) invia all'Ufficio convenzionato di Protezione Civile entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte dell'attività da svolgersi nell'anno successivo e le richieste di dotazioni strumentali occorrenti;
- l) predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno una dettagliata reportistica sull'attività svolta dal Gruppo durante l'anno precedente;
- m) forma le squadre operative;
- n) nomina il Vice Coordinatore e i Capisquadra;
- o) procede all'attuazione degli adempimenti previsti a suo carico dal presente Regolamento e ogni altro adempimento, ancorché non espressamente previsto dal presente Regolamento inerente al buon andamento del Gruppo;
- p) r) individua le specifiche specializzazioni dei volontari;
- q) assiste alle sedute della conferenza dei Sindaci con facoltà d'intervento, senza diritto a voto.

4. Il Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Art. 30 (Segretario)

1. Il Segretario è eletto, con voto segreto, dall'Assemblea dei Volontari.
2. Il Segretario cura l'attività amministrativa del Gruppo, assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso; aggiorna l'elenco dei Volontari e le schede di assegnazione del materiale, svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni, cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione, tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 31 (Assemblea dei Volontari)

1. L'Assemblea dei Volontari è costituita da tutti i Volontari Effettivi iscritti al Gruppo.
2. Essa elegge, con voto segreto, il Coordinatore e il Segretario.

3. L'Assemblea dei Volontari elegge altresì nel proprio seno il Presidente con voto segreto; il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Gruppo.

4. L'Assemblea è convocata per eleggere le cariche elettive del Gruppo; è altresì convocata quando a richiederlo siano il Coordinatore o almeno un terzo dei Volontari e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 32 **(Commissione Elettorale)**

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea dei Volontari a tal fine espressamente convocata.

2. La Commissione Elettorale è composta da numero tre Volontari Effettivi, designati dalla Assemblea dei Volontari con voto palese. I componenti della Commissione Elettorale non debbono essere candidati a nessuna altra carica del Gruppo. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) Indice le elezioni per la nomina delle cariche del Gruppo. Le elezioni avvengono presso seggio elettorale appositamente costituito e con voto segreto su scheda all'uopo predisposta;
- b) Richiede al Presidente dell'Assemblea la convocazione di quest'ultima al fine delle votazioni per le cariche del Gruppo. Tra il giorno della convocazione e la data delle votazioni deve intercorrere un congruo periodo di tempo di almeno quindici giorni;
- c) Predispone l'elenco degli aventi diritto al voto. Ciascun votante sottoscrive, in corrispondenza del proprio nominativo, il suddetto elenco quale attestazione della avvenuta votazione;
- d) Garantisce, presiede e sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni;
- e) esegue lo spoglio elettorale;
- f) ufficializza all'Assemblea i risultati delle votazioni;
- g) trasmette al Responsabile i risultati delle votazioni per la conseguente ratifica.

Art. 33 **(Modalità delle votazioni)**

1. Hanno diritto al voto tutti i Volontari Effettivi appartenenti al Gruppo. Le elezioni si svolgono presso il seggio elettorale appositamente istituito, aperto per una giornata ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00, per voto segreto mediante una unica scheda recante i nominativi dei candidati alle rispettive cariche.

2. Nel caso di parità si procede a ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso di Assemblea appositamente convocata. Tra la prima e la seconda votazione debbono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.

Art. 34 **(Validità della votazione)**

1. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei Volontari aventi diritto al voto.

2. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma 1., la Commissione Elettorale provvede a richiedere al Presidente dell'Assemblea la convocazione di quest'ultima per la seconda votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione è sufficiente che i votanti siano almeno il venticinque per cento più uno dei Volontari aventi diritto al voto.

3. Qualora anche la percentuale di cui al comma 2. non sia raggiunta, il Gruppo viene commissariato con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato del Comune Capofila.

Art. 35 **(Presentazione delle candidature)**

1. Ogni Volontario Effettivo può essere eletto alle cariche del Gruppo.

2. L'interessato deve presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. I nominativi dei candidati sono esposti, a cura della Commissione Elettorale, presso la sede del Gruppo e pubblicati sul sito Internet dei Comuni convenzionati Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana; l'elenco deve altresì essere affisso presso i locali delle votazioni e ivi rimanere esposto per tutta la durata della votazione.

4. Possono essere candidati alla carica di Coordinatore i Volontari Effettivi che abbiano maturato un'anzianità di appartenenza al Gruppo pari ad almeno cinque anni, che abbiano regolarmente seguito i percorsi formativi e addestrativi e che abbiano sempre assolto con diligenza e regolarità ai turni di servizio.

Art. 36 **(Commissariamento del Gruppo)**

1. Il commissariamento del Gruppo è disposto dal Sindaco del Comune capofila con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:

- a) Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 34 comma 3. del presente Regolamento;
- b) In mancanza di candidature per la carica di Coordinatore;
- c) Per gravi e insanabili dissidi verificatisi all'interno del Gruppo, tali da paralizzare l'attività del medesimo.

2. In caso di avvenuto commissariamento del Gruppo, le funzioni di Commissario sono svolte dal Responsabile o dal funzionario da questi delegato;

3. Durante la fase del commissariamento i poteri e le prerogative degli organi elettivi sono esercitati dal Commissario.

TITOLO VII **DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI**

Art. 37 **(Norme di Gruppo)**

1. L'appartenenza al Gruppo richiede da parte dei singoli componenti la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali.
2. Costituiscono norme di Gruppo:
 - a) la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
 - b) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzione di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
 - c) La propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Gruppo;
 - d) La propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
 - e) La maturazione di un elevato spirito di servizio;
 - f) La capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
 - g) La capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di Gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
 - h) La capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.
3. Costituiscono doveri individuali di ciascun Volontario quelli elencati all'art. 38 del presente Regolamento;

Art. 38 **(Doveri individuali)**

1. E' dovere di ciascun Volontario:
 - a) Partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo. Al Volontario è richiesto un impegno minimo pari ad almeno un turno al mese salvo impedimenti lavorativi, di malattia o a lui non riconducibili;
 - b) Osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, le direttive emanate dalle Amministrazioni Comunali per il tramite degli organi competenti; tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore e dai Capi Squadra;
 - c) Rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dal Coordinatore e/o dai Capi Squadra;
 - d) Partecipare alle attività formative e addestrative e di aggiornamento promosse dalle Amministrazioni Comunali ;
 - e) Prestare la propria opera in favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di Volontariato delle quali il Volontario faccia eventualmente parte;
 - f) Indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
 - g) Corredare l'uniforme dei soli segni distintivi di dotazione ed evitare l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla Protezione Civile Intercomunale e/o a brevetti e specializzazioni che non siano comprovati da relativa documentazione approvata con deliberazione della Conferenza dei Sindaci;

- h) Mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità;
- i) Saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto;
- j) Mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
- k) Non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di Protezione Civile;
- l) Evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore direttamente o per il tramite dei Capi Squadra;
- m) Fare un uso corretto degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
- n) Non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative svolgentisi fuori del territorio dei Comuni convenzionati, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile, su conforme orientamento della Conferenza dei Sindaci;
- o) Non utilizzare veicoli o mezzi della Protezione Civile intercomunale o comunque in uso a quest'ultima al di fuori del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione di cui alla lettera n);
- p) Astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile;
- q) Esporre all'interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale;
- r) Evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del Gruppo;
- s) Evitare qualsivoglia forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
- t) Assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto delle Amministrazioni Comunali e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.

Art. 39 **(Diritti dei Volontari)**

1. Il Volontario ha diritto a partecipare alle attività di Protezione Civile Intercomunale nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento e a candidarsi ai fini di una delle cariche elettive previste dal presente Regolamento.

2. Ciascun Volontario ha diritto di conoscere l'entità delle risorse economiche stanziare dalle Amministrazioni per le attività di Protezione Civile Intercomunale e di ricevere informazioni in ordine al relativo impiego.

A tal fine, il Responsabile invia entro quindici giorni dall'approvazione del PEG, l'elenco degli stanziamenti effettuati e costituenti dotazioni economiche del Settore per attività di Protezione Civile e aggiorna periodicamente il Coordinatore sull'impiego di tali risorse.

Il Coordinatore provvede a rendere noti ai Volontari i suddetti dati, fermo restando il diritto di ciascun Volontario di richiedere con istanza scritta e indirizzata al Responsabile, eventuali, ulteriori elementi, specificando le motivazioni della richiesta. Il Responsabile provvede a fornire la risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il Volontario ha diritto di rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica e dal partecipare ad attività di interesse collettivo che il Gruppo sia stato chiamato a svolgere ma che non costituiscono diretta attività di Protezione Civile in senso stretto.

4. Ai Volontari impiegati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di Protezione Civile, sono garantiti per il periodo di impiego i seguenti benefici:

- a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Mantenimento del trattamento economico previdenziale;
- c) Copertura assicurativa (assicurazione soggettiva nominativa);
- d) Rimborso delle spese sostenute e appositamente documentate.

5. Ciascun Volontario ha diritto di recedere dal Gruppo. Il recesso avviene con comunicazione scritta indirizzata al Sindaco o all'Assessore delegato, al Responsabile e al Coordinatore del Gruppo senza che il Volontario sia tenuto a fornire giustificazione della propria scelta. Il recesso comporta per il Volontario la restituzione dell'uniforme e delle eventuali ulteriori dotazioni ricevute.

Art. 40 **(Commissione Disciplinare)**

La Commissione Disciplinare è composta da n. 4 volontari effettivi, nominati dalla Conferenza dei Sindaci su proposta dei volontari stessi.

Art. 41 **(Sanzioni Disciplinari)**

1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento.

2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Sospensione temporanea;
- d) Espulsione.

3. La sanzione di cui al comma 2 lettera a) e b) è comminata dal Coordinatore. La sanzione di cui alla lettera c) è comminata dal Responsabile su parere, non vincolante, della Commissione disciplinare di cui all'art. 40.

4. La sanzione di cui alla lettera d) è comminata dal Sindaco del Comune capofila su proposta del Responsabile, previo parere, non vincolante, della Commissione Disciplinare di cui all'art.40.

Art. 42
(Gradualità nell'applicazione delle sanzioni)

1. La sanzione del richiamo verbale costituisce la prima sanzione disciplinare applicabile al Volontario che abbia violato le norme del Gruppo e i doveri individuali. Nel caso di reiterate violazioni della stessa o di diverse norme disciplinari avvenute nell'arco di un biennio, si applica la sanzione del richiamo scritto.
2. La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per persistenti comportamenti contrastanti con il nome del Gruppo e i doveri individuali, tenuti dal Volontario che sia già stato destinatario della sanzione del Richiamo Scritto.
3. La sanzione dell'espulsione del Gruppo si applica nei seguenti casi:
 - a) persistenza da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri individuali e le norme del presente Regolamento;
 - b) commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna, passate in giudicato. L'applicazione della pena se richiesta alle parti (patteggiamento) è equiparata a sentenza di condanna ai fini della applicazione della sanzione della espulsione;
 - c) realizzazione durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso d'irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;
 - d) realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, idonei a pregiudicare gravemente l'immagine del Gruppo;
 - e) impiego e l'uso degli equipaggiamenti o delle attrezzature di dotazione individuale o del Gruppo per fini personali;
 - f) protratta e ingiustificata inattività, comprovata da documentazione scritta con data certa;

Art. 43
(Norme procedurali e di garanzia)

1. Fuori del caso dell'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione d'addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolta. L'atto di contestazione deve essere inviato al destinatario mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, spedita presso l'indirizzo di residenza dichiarato all'atto dell'ammissione al Gruppo o ad altro indirizzo indicato dall'interessato.
2. Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolta, è fatto obbligo per l'organo competente all'applicazione della sanzione disciplinare di valutarne eventuale fondatezza; l'avvenuta valutazione delle deduzioni difensive deve risultare dal provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare.
3. E' diritto del Volontario di farsi assistere durante le fasi del procedimento disciplinare da persona di propria fiducia e che può essere anche un altro Volontario sempreché questi non ricopra cariche elettive all'interno del Gruppo.
4. L'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare può sempre e comunque provvedere all'audizione dell'interessato ancorché questi ne abbia formulato espressa richiesta.

5. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione dell'atto di contestazione di addebito da parte del destinatario.
6. Il termine di conclusione del procedimento può essere di novanta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare e che non ne consentano la conclusione entro l'ordinario termine di giorni sessanta.
7. Contro la sanzione del richiamo scritto è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione al Responsabile.
8. Contro le sanzioni della sospensione temporanea è ammesso ricorso, nel termine di cui al comma 7, al Sindaco del Comune capofila.
9. Contro la sanzione dell'espulsione sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

Art. 44 **(Sospensione cautelare)**

1. Il Volontario, sottoposto a procedimento penale per reati non colposi, può essere cautelatamente e temporaneamente sospeso dalla sua qualifica.
2. La sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del servizio.

Art.45 **(Cessazione di appartenenza al Gruppo)**

1. La cessazione di appartenenza al Gruppo avviene:
 - a) Per recesso volontario da parte dell'interessato;
 - b) Per compimento del settantaseiesimo anno d'età,
 - c) Per sopravvenute inidoneità fisiche e/o psichiche;
 - d) Per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione;
 - e) Per espulsione a seguito di violazioni disciplinari.
2. Fuori del caso di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, la cessazione è disposta a mezzo di formale provvedimento da adottarsi a cura del Responsabile.
3. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta. La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Responsabile. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Responsabile comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

TITOLO VIII **IMPIEGO DI VOLONTARI**

Art. 46
(Modalità di impiego)

1. Le modalità di impiego dei Volontari sono disciplinate dal presente Regolamento e dai Piani comunale e intercomunale per la Protezione Civile.
2. Il presente Regolamento detta disposizioni di ordine generale e di principio, rinviando ai Piani comunale e intercomunale di Protezione Civile le procedure di valenza essenzialmente operativa.
3. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i soli confini del territorio intercomunale. Sono fatte salve autorizzazioni in deroga, da accordarsi in funzione di specifiche contingenze e/o situazioni dal Responsabile su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato del comune capofila.

Art. 47
(Attivazione su autonoma iniziativa del Coordinatore)

1. Il Gruppo opera su richiesta dei competenti organi comunali e intercomunali.
2. In occasione di emergenze di particolare rilevanza e/o in contingenze di estrema urgenza, il Gruppo può tuttavia agire su iniziativa del solo Coordinatore al solo fine di prestare temporaneo supporto alle Autorità preposte e sempreché l'attività di supporto non esponga i Volontari a particolari rischi o richieda elevati livelli di specializzazione. Di tali interventi il Coordinatore provvede a informare tempestivamente l'Ufficio convenzionato di Protezione Civile.

Art. 48
(Registro delle attività)

1. Le attività svolte dal Gruppo sono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario.
2. Il Coordinatore vigila sulla regolare tenuta del registro e lo mette a disposizione degli organi di Protezione Civile ove questi ultimi lo richiedano.

Art. 49
(Interventi in ambiti extracomunali)

1. Il Gruppo presta la sua opera nel territorio dei Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana e ove espressamente disposto dal Sindaco e/o Assessore delegato del Comune capofila, nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto di P.C. e/o ð COM.
2. Sono ammessi interventi in ambito extracomunale, anche a fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di emergenza e/o di rappresentanza e/o di scambio, di esperienze con altri Gruppi Comunali e/o enti operanti nel settore della Protezione Civile soltanto se espressamente autorizzati dal Responsabile su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato del Comune capofila.
3. A tal fine, il Coordinatore presenta motivata richiesta di autorizzazione all'Ufficio di Protezione Civile. L'autorizzazione deve essere accordata in forma espressa e mai in forma tacita.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario e/o opportuno, il numero dei Volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

Art. 50 **(Organizzazione per squadre)**

1. Gli interventi operativi avvengono per mezzo delle Squadre dei Volontari.
2. Il numero ottimale delle Squadre è fissato dai Piani comunali e intercomunale di Protezione Civile. In via transitoria, tale numero è individuato dal Coordinatore in funzione delle specifiche esigenze,
3. Ogni Squadra è composta da un Caposquadra e da un numero di Volontari Effettivi sufficiente per il buon esito dell'intervento.
4. L'assegnazione dei singoli Volontari avviene per opera del Coordinatore il quale deve, nei limiti del possibile, garantire al Volontario un ruolo adeguato alla sua eventuale specializzazione, l'assegnazione dovrà tenere particolarmente in considerazione la conoscenza specifica del territorio oggetto d'intervento e orientare la formazione della Squadra in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.
5. La formazione della Squadra deve avvenire sempre e comunque sentito il parere del Capo Squadra. Tale parere non è tuttavia vincolante per il Coordinatore.

Art. 51 **(Capo Squadra)**

1. Il Capo Squadra è nominato dal Coordinatore ed è scelto tra i Volontari Effettivi di provata esperienza e che si siano distinti all'interno del Gruppo per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo non conflittuale.
2. Ciascun Volontario Effettivo che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura al Coordinatore corredandola del proprio curriculum. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute non costituiscono tuttavia titolo di per sé sufficiente ad assumere l'incarico di Capo Squadra.
3. Il Volontario nominato Capo Squadra s'impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra promossi dall'Ufficio di Protezione Civile. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca dalle funzioni di Capo Squadra.
4. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza, le esercitazioni e l'addestramento impartendo le necessarie indicazioni operative. Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento dei Volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento e/o di esercitazione.

Art. 52 **(Nuclei specialistici)**

1. Ogni Volontario è chiamato a esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito della Protezione Civile intercomunale.
2. Ove il numero dei Volontari che presentino documentate capacità specialistiche sia adeguato, il Coordinatore propone all'Ufficio convenzionato di Protezione Civile l'istituzione di un nucleo specialistico.

3. I Nuclei Specialistici sono istituiti con provvedimento del Responsabile, su conforme parere della Conferenza dei Sindaci .

Art. 53 **(Veicoli e attrezzature)**

1. I veicoli di dotazione al Gruppo sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile intercomunale e dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva previsti dall'art. 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Ciascun veicolo è provvisto di un apposito registro di bordo fornito dall'Ufficio convenzionato di Protezione Civile. Tale registro deve essere compilato in ogni sua parte dal conducente.

3. Il Coordinatore è responsabile del corretto uso dei veicoli di dotazione al Gruppo e deve tempestivamente segnalare all'Ufficio di Protezione Civile ogni anomalia riscontrata.

4. I veicoli di dotazione al Gruppo devono essere utilizzati per esclusive attività di Protezione Civile.

5. Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al Gruppo deve essere custodita anche c/o l'Ufficio comunale di Protezione Civile.

6. Ogni necessità di utilizzare i veicoli di dotazione per trasferte in ambito extraterritoriale al di fuori dei comuni convenzionati, deve essere preventivamente comunicata a cura del Coordinatore all'Ufficio convenzionato di Protezione Civile. Le trasferte al di fuori del Comune devono essere sempre autorizzate dal Responsabile o in sua assenza da un funzionario del suddetto Ufficio.

7. L'utilizzo dei veicoli in dotazione al Gruppo è riservato esclusivamente ai Volontari del Gruppo stesso e solo per le finalità a loro richieste.

8. L'utilizzo della strumentazione in dotazione al Gruppo – ad esclusione dei veicoli – può essere concessa ad altri gruppi facenti parte del medesimo Distretto di P.C. in caso di comprovata necessità e previa presentazione all'Ufficio Intercomunale di P.C. di richiesta sottoscritta dal Coordinatore del Gruppo richiedente. In tal caso al momento della restituzione la strumentazione deve presentarsi nelle stesse condizioni riscontrate al momento in cui è stata prelevata.

Art. 54 **(Attivazione del Gruppo)**

1. I Piani comunale e intercomunale di Protezione Civile fissano le procedure per l'attivazione del Gruppo.

2. In fase transitoria, il Gruppo è attivato dal Coordinatore su richiesta del Responsabile.

Art. 55 **(Attività di supporto per manifestazioni)**

1. I Volontari Effettivi possono essere richiesti di prestare attività di supporto agli Uffici Comunali in caso di manifestazioni che per consistente partecipazione di pubblico e riflessi sulla comunità siano idonee ad assumere una rilevanza, ancorché indiretta, sotto il profilo della Protezione Civile.

2. I Volontari, durante lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1. non possono in alcun modo sostituirsi all'operato del Corpo di Polizia Municipale e/o degli organi di polizia in genere né possono essere impiegati per attività di regolazione del traffico.

3. L'impiego dei Volontari per l'attività di cui al comma 1. avviene esclusivamente previo motivato provvedimento del Responsabile su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato del Comune capofila.

Art. 56 **(Assicurazione)**

3. I componenti del Gruppo sono assicurati mediante idonee polizze a carico dei Comuni per:

- a) Attività ordinarie di Protezione Civile (esercitazioni, addestramento, simulazioni, impiego attrezzature di dotazione);
- b) Interventi di emergenza e attività di monitoraggio del territorio a seguito dei codici diramati dagli enti competenti;
- c) Attività di supporto per manifestazioni.

Art. 57 **(Tessera di riconoscimento e distintivi)**

1. Al Volontario Effettivo viene rilasciata tessera di riconoscimento personale conforme a modello approvato dalla Conferenza dei Sindaci. La tessera viene restituita in caso di cessazione della qualifica di Volontario.

2. La Conferenza dei Sindaci approva la foggia delle uniformi e i relativi distintivi di grado.

Art. 58 **(Restituzione equipaggiamento)**

1. Il Volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà dei Comuni convenzionati di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana ricevuto in comodato all'atto dell'ammissione al Gruppo, al momento della cessazione di appartenenza a quest'ultimo.

2. La mancata restituzione comporta la refusione in favore dei Comuni convenzionati, per il tramite del comune capofila, delle spese da questi sostenute per la dotazione individuale del Volontario.

3. Il Volontario è altresì tenuto a risarcire ai Comuni convenzionati, per il tramite del Comune capofila, i danni cagionati per esclusiva responsabilità all'equipaggiamento e/o alle dotazioni ricevute.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 59 **(Obbligo di accettazione del presente Regolamento)**

1. L'appartenenza al Gruppo è subordinata alla accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 60
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti dagli aspiranti Volontari sono acquisiti dall'Ufficio convenzionato di Protezione Civile che cura la procedura selettiva e, successivamente, all'avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di Volontariato.
2. Al Volontario sono riconosciuti i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

Art. 61
(Norme transitorie)

1. I Volontari che all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento esercitano il ruolo di Capo Squadra continuano a esercitarlo sino alla naturale scadenza.
2. I volontari che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano effettivamente svolgere funzioni di Protezione Civile, sono di fatto confermati e dovranno presentare, entro 45 giorni dall'esecutività dell'ultima delibera consiliare approvativa, la documentazione di cui all'art. 22 comma 4 primo periodo nonché curriculum sulla formazione e competenze acquisite.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono a decadere tutte le cariche elettive in essere. Le cariche elettive manterranno le loro funzioni fino alle nomine conseguenti a nuove elezioni. Le elezioni dovranno concludersi entro 45 giorni dall'esecutività dell'ultima delibera di Consiglio Comunale approvativa del presente Regolamento.

Art. 62
(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogate le deliberazioni in contrasto con il presente Regolamento.
2. Le modificazioni al presente Regolamento aventi natura di mero adeguamento normativo e/o inerenti al contenuto della procedura selettiva dei Volontari e/o alle materie oggetto dei percorsi formativi finalizzati alla qualifica di Volontario effettivo sono adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 63
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.267.

ALLEGATO I

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI -----
c/o UFFICIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE CAPOFILA CASALE DI SCODOSIA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto/a

Cognome Nome

CHIEDE

Di essere ammesso/a alle procedure selettive di cui al Bando pubblico dei Comuni convenzionati di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana per la selezione di volontari da iscrivere nel Gruppo intercomunale di Volontari di Protezione Civile dei Comuni convenzionati di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana, in attuazione dell'art. 19) comma 2 del Regolamento intercomunale di Protezione Civile.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di essere nato/a: (.....) il e di
essere residente/domiciliato a:(.....) in via
..... n°. CAP stato civile
..... C.F. telefono fisso
..... telefono cellulare indirizzo e-mail
.....

Di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'art. 19 del Regolamento di Protezione Civile intercomunale dei Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana

DICHIARO ALTRESI'

1. di aver avuto/non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze presso altri Enti/Associazioni nel settore della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):
.....

2. di aver avuto/non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze in settori analoghi a quello della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):
.....

3. di svolgere la seguente attività lavorativa (indicare Ente impresa ruolo qualifica):

.....
ovvero
di essere stato/a collocato/a in quiescenza dal

4. di possedere il seguente titolo di studio:

.....
conseguito il presso

5. di essere studente iscritto/a al anno della scuola secondaria superiore

ovvero essere studente iscritto/a alanno accademico del corso di laurea in:

.....

6. di essere in possesso dei seguenti altri titoli (indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione posseduti):

.....

7. di essere in possesso della patente di guida cat. rilasciata il

8. di aver frequentato/conseguito i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche, abilitazioni tecniche:

.....
.....

9. di essere iscritto/a alla seguente Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato di Protezione Civile:

.....
ovvero di non essere attualmente iscritto/a ad alcuna Organizzazione/Associazione Gruppo di Volontariato di Protezione Civile

10. di possedere le seguenti altre conoscenze e professionalità (indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, etc.):

.....
.....

11. di aver aderito al bando per i seguenti motivi:

.....
.....

12. di voler fornire le seguenti altre informazioni relative alla propria condizione personale, sociale, professionale, ect., ritenute utili ai fini della valutazione:

.....
.....

13. Comunico inoltre quanto segue:

- n. di telefono del datore di lavoro _____

- n. fax del datore di lavoro _____

Disponibilità giorni: h 24 mattino pomeriggio sera

Festivi turni altro specificare): _____

- allego/non allego curriculum vitae (cancellare la locuzione che non interessa)
- area di attività preferita (indicare con una X una o più aree nel riquadro corrispondente)

OPERATIVA

LOGISTICA

TRASMISSIONI

AMMINISTRATIVA/SALA OPERATIVA

.....

Allego certificato medico attestante l' idoneità fisica all'attività di Volontario di Protezione Civile

DO' ATTO

- di avere preso visione integrale e acquisito piena coscienza del Bando pubblico del Comune di _____, per la selezione di Volontari da iscrivere nel Gruppo dei Volontari della Protezione Civile intercomunale dei Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana, del quale accetta le condizioni e gli impegni conseguenti;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione alla selezione, eventuale seguita dall'iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta l'instaurazione di alcun lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall'Ente stesso a corrispettivo della propria opera.

AUTORIZZO

La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Data

Firma

Pervenuto al Protocollo alle ore del
firma del ricevente

inoltrato al Comune Capofila Casale di Scodosia il